

All. 1) Capitolato Speciale

Capitolato Speciale per l'affidamento in Concessione del Servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal Codice della Strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la materia.

Art. 1: Oggetto della Concessione.

La concessione ha per oggetto l'affidamento dei servizi, suddivisi per tipologie d'intervento, se interessanti strade ed aree pubbliche, o aperte al pubblico, del territorio comunale di Ragusa, di seguito elencate:

a) rimozione, trasporto e custodia dei veicoli:

- **in fermata o sosta irregolare**, in violazione alle norme sulla circolazione stradale, per i quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o blocco del veicolo a norma degli articoli 159 e 215 del D.Lgs. n. 285/1992, e s.m. e i. e degli articoli 354, 397 e 398 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
- **in sosta regolare**, con antifurto in funzione non conforme alle disposizioni regolamentari, quando ciò si rende necessario per interrompere il reato di disturbo della quiete pubblica;
- **in sosta anche regolare** che, per avaria, perdita di liquidi infiammabili, ecc..., costituiscono pericolo per la pubblica incolumità;
- **di provenienza furtiva**;

b) rimozione, trasporto e custodia e/o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione", approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici n. 401 del 04 settembre 1998, si trovano **in sosta regolare** quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili, per attività manutentive del suolo/sottosuolo in caso di guasti o interruzione dei servizi pubblici essenziali e con la loro presenza i veicoli impediscano la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino;

c) soccorso dei veicoli dell'amministrazione comunale e loro **trasporto** presso la propria sede, ovvero presso l'officina autorizzata alla loro riparazione;

Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli, e, ove non previsto, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada), e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle direttive del Ministero dell'Interno in materia di applicazione della rimozione o blocco dei veicoli.

Art. 2: Disciplina della Concessione - Obblighi del Concessionario.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Locale nell'ambito del territorio del Comune di Ragusa. Ogni rimozione dovrà essere ordinata esclusivamente dal personale della Polizia Locale di Ragusa.

Riguardo all'attività di rimozione si evidenzia che a bordo del carro attrezzi del Concessionario non opererà sistematicamente personale del Corpo di Polizia Locale di Ragusa, non escludendo – in caso di necessità – la possibilità di accesso dell'Agente di Polizia Locale, previa autorizzazione del Comando.

Gli operatori della Polizia Locale richiedenti l'intervento del carro attrezzi - che dovrà rimanere sul posto fino al termine delle operazioni di rimozione forzata - dovrà redigere apposito verbale di rimozione e affidamento in custodia sul quale dovranno essere annotate, mediante rapporto e/o documentazione fotografica, oltre agli estremi del veicolo rimosso, il luogo della rimozione, le condizioni e gli eventuali danni sulla carrozzeria, nonché i danni eventualmente provocati durante l'operazione di rimozione. Il verbale dovrà essere sottoscritto anche dal custode.



Il Concessionario del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi, attivato dal personale del Corpo della Polizia Locale di Ragusa, nei casi previsti dal Codice della Strada e dalle altre leggi che disciplinano la materia deve:

- a) assicurare la costante presenza di idoneo/i veicolo/i attrezzato/i per la rimozione, con personale addetto in numero sufficiente ad espletare, nel luogo indicato, l'intervento richiesto con la massima sollecitudine e, comunque, entro trenta minuti dalla chiamata; in caso di intervento plurimo congiunto le rimozioni saranno evase secondo l'ordine di priorità stabilito dal personale del Corpo della Polizia Locale;
- b) assicurare la presenza di almeno due veicoli idonei ed attrezzati, con relativi addetti nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate, per manifestazioni, fiere, concerti ecc., al fine di far fronte ad eventuali tempestive necessità di interventi per la rimozione di veicoli che si venissero a determinare in dette particolari occasioni;
- c) assicurare che i veicoli adibiti alla rimozione abbiano e mantengano le caratteristiche prescritte dal Regolamento del Codice della Strada e quelle previste dalla specifica normativa in materia ai sensi dell'art. 159, c. 2, del Codice della Strada;
- d) garantire, con proprio personale, il servizio di rimozione sul territorio Comunale (per il quale si precisa dovrà essere sempre prontamente reperibile lo/gli speciale/i veicolo/i per le rimozioni) nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni dell'anno, festivi compresi;
- e) garantire, con proprio personale, il servizio di restituzione dei veicoli rimossi in via continuativa, nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni dell'anno, festivi compresi;
- f) a garantire l'impiego di personale specializzato nel settore, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa. Il personale incaricato deve essere comunicato all'Amministrazione all'atto dell'avvio della concessione e dovrà portare apposito tesserino di riconoscimento munito di foto, dal quale si evincano il nome ed il cognome del lavoratore e del datore di lavoro;
- g) eseguire le prestazioni richieste utilizzando sempre veicoli dotati dei requisiti voluti dall'art. 12 nonché dall'appendice IV a detto articolato, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- h) procedere alla restituzione dei veicoli in custodia con gli adempimenti formali previsti dall'art. 397, c. 4, del Regolamento di Esecuzione al C.d.S.;
- i) a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie in merito ai veicoli rimossi/custoditi consentendo il pagamento degli importi dovuti tramite strumenti elettronici (bancomat/carte di credito);
- j) garantire la regolare tenuta di tutta la documentazione prescritta dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione, dal T.U.L.P.S. e da altre norme di settore per i titolari dei depositi nei quali vanno custoditi i veicoli;
- k) rilasciare quietanza con numero progressivo - utilizzando apposito bollettario vidimato preventivamente dal Comune di Ragusa - delle somme riscosse per gli interventi eseguiti in conformità al presente Capitolato, nonché rispettare le tariffe. Il Concessionario dovrà firmare e timbrare ogni ricevuta e redigere motivazione in forma scritta sulla stessa in caso di annullamento per errore di compilazione.
- l) disporre o impegnarsi ad acquisire la disponibilità di un'area di deposito e custodia dei veicoli rimossi nel raggio di 10 Km dal centro urbano di Ragusa e nella frazione di Marina di Ragusa nella stagione estiva;
- m) garantire in modo continuativo il servizio a Marina di Ragusa assicurando la presenza in loco di almeno due veicoli idonei ed attrezzati nel periodo estivo, assicurando nel contempo la presenza di ulteriori due veicoli idonei ed attrezzati a Ragusa;
- n) per la rimozione di veicoli massa a pieno carico superiore a 3,5 ton. si applicano le disposizioni dell'art. 1 - c.1 lett. C) -del D.M. 401/1998;

La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico nella sede del Concessionario e sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività;

o) versare all'Amministrazione Comunale, quale canone di Concessione, la percentuale indicata in sede di gara su ogni tariffa introitata. Tale canone dovrà essere versato mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo. Copia delle ricevute di versamento sarà contestualmente consegnata al Responsabile dell'Ufficio Segreteria del Comando di Polizia Locale;

p) oltre a quanto richiesto al punto precedente, il Concessionario, quale agente contabile, dovrà presentare rendiconto dettagliato con cadenza trimestrale, con termini entro il decimo giorno successivo. Il Concessionario, o suo delegato, assume la figura di agente contabile per ogni effetto di legge;

q) mantenere i requisiti di cui all'articolo 354 comma 1° del Regolamento d'Attuazione al Codice della Strada;

r) nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte del competente ufficio, senza alcun addebito di spesa. Anche in questo caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.

Per gli obblighi e gli adempimenti del Concessionario riguardanti la materia della custodia, della rimozione, della restituzione, del fermo, del sequestro, oggetto del presente capitolato, e non esplicitamente richiamati, si rinvia alle norme del Codice della Strada ed a quelle del relativo Regolamento d'esecuzione al C.d.S.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione:

a) l'importo relativo al diritto di chiamata e l'indennità chilometrica deve essere corrisposto qualora il carro-attrezzi sia fisicamente presente nel luogo della rimozione o sopraggiunga immediatamente dopo l'arrivo dell'interessato.

L'Agente di Polizia Locale deve redigere il verbale di contestazione, mentre il Concessionario deve rilasciare sul posto apposita quietanza di pagamento;

b) l'importo relativo alle operazioni di carico e scarico del veicolo deve essere corrisposto qualora il veicolo soggetto alla rimozione sia stato almeno agganciato o, nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro - attrezzi o il posizionamento per il traino.

Il Concessionario deve comunicare, al Responsabile dell'Ufficio Segreteria, **ogni 7 (sette) giorni** l'elenco contenente la marca, il modello e la targa dei veicoli rimossi e ancora in giacenza.

Qualora oggetto della rimozione, a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada, sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo il Concessionario dovrà verificare che l'interessato abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'art. 207 del vigente Codice della Strada. In caso di mancata dimostrazione di quanto sopra, il Concessionario dovrà avere cura di avvisare il personale del Corpo della Polizia Locale e non dovrà effettuare la restituzione del veicolo.

Art. 3: Modalità di affidamento del servizio

Il Comune di Ragusa affida la fornitura del servizio in oggetto a norma del combinato disposto di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m. e i., all'articolo 159, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 e s. m. e i. ed all'articolo 354 del D.P.R. n. 495/1992 .

Condizione essenziale dell'affidamento del Servizio in parola riguarda la territorialità del deposito ove i mezzi rimossi saranno depositati, vale a dire che l'area di deposito necessariamente dovrà ricadere in territorio di Ragusa.

L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art.354 del regolamento di esecuzione al C.d.S. avrà durata biennale, e potrà essere affidato in concessione ai soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza nel settore rimozione veicoli, e che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art.19 del D.P.R. 24/07/77 n.616 ovvero avere effettuato segnalazione certificata di inizio attività per tale attività a norma del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, e s.m. e i.. o equivalente titolo autorizzatorio riferito alla depositeria di cui al precedente comma; e di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 354 del regolamento di esecuzione del C.d.S. DPR 495/92), e del bando.

L'individuazione del concessionario avverrà mediante indizione di procedura aperta secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, con aggiudicazione all'impresa che avrà offerto la migliore percentuale di incremento su quella minima del **10 % (dieci per cento)** spettante al Comune di Ragusa posta a base d'asta.



Le ditte interessate dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione necessaria attenendosi a quanto disposto dal presente capitolato.

Eventuali danni recati ai veicoli rimossi saranno a carico del concessionario per cui nessuna azione di rivalsa potrà essere posta a carico dell'Amministrazione comunale quale Ente concedente.

La Ditta concessionaria del servizio accetta integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro perfetta osservanza.

Art. 4: Valore stimato della Concessione.

Il valore complessivo stimato della concessione, riferito alla durata biennale della stessa, è pari a € 120.000,00 (oltre IVA al 22%), determinato sulla base degli incassi relativi alle rimozioni realmente effettuate nell'ultimo biennio di concessione.

Art. 5: Veicoli da impiegarsi e depositaria.

Ai sensi dell'art. 354, c. 2, del Regolamento d'Esecuzione al Codice della Strada, il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione un numero minimo di due veicoli, di cui almeno uno idoneo anche alla rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati per uso speciale di soccorso stradale e/o trasporto veicoli, debitamente immatricolati e omologati a tale uso. Detti mezzi dovranno essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo. I mezzi dovranno essere colorati uniformemente, numerati progressivamente e contraddistinti dalle iscrizioni e simboli concernenti il servizio stesso, secondo le caratteristiche determinate dalla Polizia Locale. Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione dei mezzi sono totalmente a carico del concessionario.

Di tali veicoli il Concessionario dovrà esibire, prima dell'inizio del servizio, su richiesta del Comando di Polizia Locale, copia conforme delle carte di circolazione dei veicoli da utilizzarsi per il servizio in parola e presentare dettagliato elenco degli stessi.

Ogni variazione dell'elenco di cui al comma precedente dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta dal Concessionario al Responsabile del Servizio del Comando di Polizia Locale. A detta comunicazione dovrà seguire, entro tre giorni, l'esibizione della copia conforme della carta di circolazione del veicolo interessato.

Il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione una depositaria, collocata all'interno del territorio del Comune di Ragusa, raggiungibile con mezzi pubblici e di cui sarà depositata presso il Comando di Polizia Locale idonea planimetria in scala 1:100. La depositaria dovrà essere dotata delle misure di sicurezza / antincendio (C.P.I.) previste dalla normativa vigente nonché delimitata da un muro o altro tipo di recinzione.

Tale depositaria dovrà avere capienza adeguata e comunque non inferiore a trenta posti per autoveicoli e a 20 posti per motocicli e ciclomotori. La depositaria dovrà essere dotata di una linea telefonica, fax, computer e connessione a internet. I canali da utilizzare per l'attivazione alla linea telefonica e ad internet sono quelli ordinari.

La depositaria dovrà essere fornita di software gestionale dal quale, mediante collegamento telematico da effettuarsi con il Comando di Polizia Locale (nonché con il locale Commissariato della Polizia di Stato e la locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri), possa verificarsi in tempo reale lo stato del registro di carico. Il software dovrà consentire l'accesso (mediante login e password) al registro di carico contenente tutte le informazioni identificative dell'operazione di rimozione.

Dovrà essere assicurata all'utenza la possibilità di effettuare il pagamento dell'importo dovuto anche con Bancomat e Carta di credito. Di tale deposito il Concessionario dovrà dimostrare prima dell'inizio del servizio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, su richiesta del Comando di Polizia Locale, l'effettiva disponibilità ed il possesso di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal presente articolo.

Tale depositaria dovrà inoltre essere organizzata in modo che sia rilasciata immediatamente all'utente ogni documentazione relativa al servizio erogato, in osservanza di qualsiasi previsione contrattuale o legislativa. L'ufficio adibito al ricevimento dell'utenza per la trattazione delle pratiche e per la restituzione dei veicoli, dovrà risultare accessibile senza impedimenti costituiti da barriere architettoniche

nonché tenuto in condizioni di decoro e corredato di segnaletica esterna che lo renda facilmente riconoscibile all'utenza.

Nel caso in cui l'area in oggetto sia dichiarata inidonea dalle competenti autorità preposte al controllo e la sopravvenuta indisponibilità del deposito, comporterà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la decadenza dalla Concessione.

La stessa Impresa aggiudicataria, con decorrenza dalla data di comunicazione di inizio servizio, dovrà inoltre disporre di una sede operativa nel Comune di Ragusa, collegata con i veicoli adibiti al servizio di rimozione tramite radiotelefono ed assicurare l'intervento entro il termine di trenta minuti dalla chiamata, nell'arco delle ventiquattro ore di tutti i giorni compresi i festivi.

Art. 6: Durata della concessione

La Concessione del servizio è stabilita in 24 (ventiquattro mesi), come stabilito dall'art. 354 del D. P. R. n. 495/1992 e s.m.i., decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il RUP autorizzerà, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l'esecuzione anticipata della prestazione (art. 302 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.).

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione concedente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora non adempia, la Stazione concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del formale procedimento di stipula del contratto di concessione, nel rispetto di quanto disposto dall'art 11 del D.lgs. n.163/2006.

Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva e la nuova ditta aggiudicataria non abbia assunto l'esercizio, la ditta uscente è tenuta a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova ditta ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni e patti previsti dal presente capitolato.

Art. 7: Corrispettivo della Concessione e rapporti economici.

L'offerta economica dovrà esprimere un'unica percentuale offerta sugli importi delle tariffe per le operazioni di chiamata, rimozione, trasporto e custodia di seguito elencate, determinate secondo quanto stabilito dal D.M. 04.09.1998 n. 401.

L'importo complessivo che l'utente destinatario del servizio è tenuto a versare al concessionario deriva dalla somma delle seguenti e distinte quattro voci:

1. diritto di chiamata (fisso);
2. operazioni di carico e scarico veicolo;
3. indennità chilometrica;
4. giornate di deposito

A titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite, il Concessionario provvederà all'introito delle tariffe (che devono intendersi comprensive di IVA) che di seguito vengono riportate:

MASSA VEICOLI FINO A 1,5 TONNELLATE

SOSTA VIETATA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA	
Tipologia intervento	Tariffa in euro
Diritto di chiamata	Euro 13,95
Operazioni di carico e scarico	Euro 20,99
Totale costi fissi	Euro 34,94
Indennità chilometrica	Voce variabile euro 3,00 x percorrenza sede di deposito – luogo di prelievo come identificato in atti A/R (determina n.)
Totale	Euro

SOSTA VIETATA A MARINA DI RAGUSA.		
Tipologia intervento	Tariffa in euro	
	Periodo autunno- inverno - primavera	Periodo estivo
Diritto di chiamata	Euro 13,99	Euro 13,99
Operazioni di carico e scarico	Euro 20,99	Euro 20,99
Indennità chilometrica	Euro 120,00	Euro 21,00
Totale	Euro 154,98¹	Totale 55,98

SOSTA VIETATA A PUNTA BRACCETTO		
Tipologia intervento	Tariffa in euro	
	Periodo autunno- inverno - primavera	Periodo estivo
Diritto di chiamata	Euro 13,99	Euro 13,99
Operazioni di carico e scarico	Euro 20,99	Euro 20,99
Indennità chilometrica	Euro 150,00	Euro 60,00
Totale	Euro 184,98²	Totale 94,98

SOSTA VIETATA S. GIACOMO	
Tipologia intervento	Tariffa in euro
Diritto di chiamata	Euro 13,99
Operazioni di carico e scarico	Euro 20,99
Indennità chilometrica	Euro 120,00
Totale	Euro 154,98³

SOSTA VIETATA CASTELLO DONNAFUGATA	
Tipologia intervento	Tariffa in euro
Diritto di chiamata	Euro 13,99
Operazioni di carico e scarico	Euro 20,99
Indennità chilometrica	Euro 72,00
Totale	Euro 106,98⁴

¹ l'indennità chilometrica per il tragitto interurbano si intende calcolata dal segnale di località di Ragusa più vicino a quello della frazione di arrivo e ritorno e che il totale complessivo in detti casi è diminuito del 10 % o del 20% in ragione del fatto che si tratta di percorsi extra-urbani, rispettivamente, inferiori o superiori a 25 Km, dove il consumo medio di carburante è certamente inferiore a quello dei percorsi urbani;

² l'indennità chilometrica per il tragitto interurbano si intende calcolata dal segnale di località di Ragusa più vicino a quello della frazione di arrivo e ritorno e che il totale complessivo in detti casi è diminuito del 10 % o del 20% in ragione del fatto che si tratta di percorsi extra-urbani, rispettivamente, inferiori o superiori a 25 Km, dove il consumo medio di carburante è certamente inferiore a quello dei percorsi urbani;

³ l'indennità chilometrica per il tragitto interurbano si intende calcolata dal segnale di località di Ragusa più vicino a quello della frazione di arrivo e ritorno e che il totale complessivo in detti casi è diminuito del 10 % o del 20% in ragione del fatto che si tratta di percorsi extra-urbani, rispettivamente, inferiori o superiori a 25 Km, dove il consumo medio di carburante è certamente inferiore a quello dei percorsi urbani;

⁴ l'indennità chilometrica per il tragitto interurbano si intende calcolata dal segnale di località di Ragusa più vicino a quello della frazione di arrivo e ritorno e che il totale complessivo in detti casi è diminuito del 10 % o del 20% in ragione del fatto che si tratta di percorsi extra-urbani, rispettivamente, inferiori o superiori a 25 Km, dove il consumo medio di carburante è certamente inferiore a quello dei percorsi urbani;

MASSA VEICOLI SUPERIORI A 1,5 TONNELLATE E FINO A 3,5 TONNELLATE

SOSTA VIETATA NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI RAGUSA	
Tipologia intervento	Tariffa in euro
Diritto di chiamata	Euro 17,38
Operazioni di carico e scarico	Euro 34,93
Totale costi fissi	Euro 52,31
Indennità chilometrica	Voce variabile euro 3,47 x percorrenza sede di deposito – luogo di prelievo come identificato in atti A/R (determina n.)
Totale	Euro

SOSTA VIETATA A MARINA DI RAGUSA.		
Tipologia intervento	Tariffa in euro	
	Periodo autunno-inverno - primavera	Periodo estivo
Diritto di chiamata	Euro 17,38	Euro 17,38
Operazioni di carico e scarico	Euro 34,93	Euro 34,93
Indennità chilometrica	Euro 138,80	Euro 24,29
Totale	Euro 191,11⁵	Totale 76,60

SOSTA VIETATA A PUNTA BRACCETTO		
Tipologia intervento	Tariffa in euro	
	Periodo autunno-inverno - primavera	Periodo estivo
Diritto di chiamata	Euro 17,38	Euro 17,38
Operazioni di carico e scarico	Euro 34,93	Euro 34,93
Indennità chilometrica	Euro 173,50	Euro 69,40
Totale	Euro 225,81⁶	Totale 121,71

SOSTA VIETATA S. GIACOMO	
Tipologia intervento	Tariffa in euro
Diritto di chiamata	Euro 17,38
Operazioni di carico e scarico	Euro 34,93

⁵ l'indennità chilometrica per il tragitto interurbano si intende calcolata dal segnale di località di Ragusa più vicino a quello della frazione di arrivo e ritorno e che il totale complessivo in detti casi è diminuito del 10 % o del 20% in ragione del fatto che si tratta di percorsi extra-urbani, rispettivamente, inferiori o superiori a 25 Km, dove il consumo medio di carburante è certamente inferiore a quello dei percorsi urbani;

⁶ l'indennità chilometrica per il tragitto interurbano si intende calcolata dal segnale di località di Ragusa più vicino a quello della frazione di arrivo e ritorno e che il totale complessivo in detti casi è diminuito del 10 % o del 20% in ragione del fatto che si tratta di percorsi extra-urbani, rispettivamente, inferiori o superiori a 25 Km, dove il consumo medio di carburante è certamente inferiore a quello dei percorsi urbani;

Indennità chilometrica	Euro 138,80
Totale	Euro 191,11⁷

SOSTA VIETATA CASTELLO DONNAFUGATA	
Tipologia intervento	Tariffa in euro
Diritto di chiamata	Euro 17,38
Operazioni di carico e scarico	Euro 34,93
Indennità chilometrica	Euro 83,28
Totale	Euro 135,59⁸

MASSA VEICOLI SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE
Si applicano le tariffe previste per i veicoli di massa compresa tra 1,5 e 3,5 tonnellate aumentate del 10% per ogni tonnellata.

DISPOSIZIONI COMUNI
1) In orario notturno, compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00, nonché per tutte le giornate festive, è prevista una maggiorazione pari al 30% sulle tariffe; 2) Per interventi, effettuati con un unico veicolo di rimozione ma con prelevamento nello stesso luogo o zone attigue di più veicoli, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi tra i veicoli rimossi, mentre la tariffa di carico e scarico va pagata da tutti gli utenti.

Ad ogni variazione, non potrà essere apportata alcuna modifica all'aggio percentuale derivante dall'aggiudicazione.

Il Concessionario a sua volta sarà tenuto a versare all'Amministrazione Comunale, quale canone di Concessione, la percentuale indicata in sede di gara su ogni tariffa introitata.

Il versamento sarà effettuato direttamente al Concessionario dai proprietari/conducenti dei veicoli oggetto di intervento.

Le tariffe di custodia, IVA inclusa, sono le seguenti:

TIPO VEICOLO	TARIFFA GIORNALIERA			
	Al coperto		All'aperto	
	Fino a 30 gg	Oltre 30 gg	Fino a 30 gg	Oltre 30 gg
Ciclomotori fino a 200 cc	1,52	0,82	2,23	0,93
Ciclomotori oltre a 200 cc	2,56	1,14	3,54	1,25
Autoveicolo fino a 1000cc	3,54	1,25	5,28	2,07
Autoveicolo da 1000 a 2000 cc	4,30	1,63	6,15	2,23
Autoveicolo oltre 2000 cc	5,23	2,01	6,59	2,56
Rimorchi agricoli – macchine operatrici	8,38	4,68	10,83	6,04
Autocarri fino a 5 ton.	11,60	7,29	15,02	9,42
Autocarri oltre 5 ton.	12,85	8,06	19,33	12,03

⁷ l'indennità chilometrica per il tragitto interurbano si intende calcolata dal segnale di località di Ragusa più vicino a quello della frazione di arrivo e ritorno e che il totale complessivo in detti casi è diminuito del 10 % o del 20% in ragione del fatto che si tratta di percorsi extra-urbani, rispettivamente, inferiori o superiori a 25 Km, dove il consumo medio di carburante è certamente inferiore a quello dei percorsi urbani;

⁸ l'indennità chilometrica per il tragitto interurbano si intende calcolata dal segnale di località di Ragusa più vicino a quello della frazione di arrivo e ritorno e che il totale complessivo in detti casi è diminuito del 10 % o del 20% in ragione del fatto che si tratta di percorsi extra-urbani, rispettivamente, inferiori o superiori a 25 Km, dove il consumo medio di carburante è certamente inferiore a quello dei percorsi urbani;

Le stesse spettano integralmente al Concessionario.

Il Concessionario dovrà firmare e timbrare ogni ricevuta e redigere motivazione in forma scritta sulla stessa in caso di annullamento per errore di compilazione.

Il Concessionario a fronte di quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando l'onere del pagamento del corrispettivo in capo al proprietario/trasgressore, rinuncia a richiedere al Comune le somme inerenti la custodia per i veicoli rimossi ai sensi del presente capitolato, dal personale del Corpo della Polizia Locale e non ritirati dagli aventi diritto.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale o con altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle stesse, con registrazione su conto corrente, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 8: Costi del servizio

Lo svolgimento del servizio, articolato nelle tipologie di cui al presente capitolato, dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Ragusa.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., il corrispettivo del servizio sarà costituito "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo"

Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso della concessione dovrà essere interamente sostenuto dal proprietario del veicolo o dal soggetto avente la disponibilità dello stesso.

Qualora l'intervento sia effettuato a seguito di richiesta di un'Azienda erogatrice di un servizio pubblico essenziale per le attività previste dal presente Capitolato, le spese d'intervento sono a carico dell'Azienda richiedente.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare i soggetti di cui sopra i costi degli interventi resteranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario.

Ne consegue che il concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile a tali soggetti.

Su richiesta del Comando di Polizia Locale, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili.

Lo spostamento tecnico si concreta nello spostamento del veicolo nelle immediate vicinanze, senza che ciò costituisca applicazione della sanzione accessoria, può essere effettuato con o senza l'impiego del carro attrezzi e non comporta il trasporto del mezzo alla depositaria del Concessionario.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto dal Concessionario, o suo delegato.

In tali ipotesi nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli ed il Concessionario si impegna a non pretendere compenso alcuno dalla Civica Amministrazione.

Qualora i veicoli impediscano lo svolgimento di manifestazioni od eventi similari dell'Amministrazione saranno oggetto di rimozione o spostamento tecnico.

In tal caso nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli ed il Concessionario si impegna a non pretendere compenso alcuno dall'Amministrazione fino ad un massimo di 20 autovetture rimosse nell'arco di un anno.

Per gli interventi eccedenti tale soglia il Concessionario fatturerà all'Amministrazione il costo € 10,33 – comprensive di I.V.A per ciascun intervento eseguito.



Art. 9: Interventi a rischio e carico del concessionario

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo risultasse impossibile il recupero, dal proprietario debitore, delle spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli rimossi, tali spese restano definitivamente a carico del Concessionario, che nulla può pretendere dall'Amministrazione Comunale.

In caso di accoglimento del ricorso, proposto al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa e contro la sanzione accessoria della rimozione, ai sensi dell'art. 215, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; in questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione.

Articolo 10. Deposito veicoli

Il luogo di deposito dei veicoli rimossi deve essere situato nel territorio Comunale di Ragusa e essere raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico urbano, inoltre dovrà avere una superficie minima tale da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 20 veicoli.

I luoghi di deposito devono essere idoneamente attrezzati e dotati di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell'art. 397 del DPR n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 394 del DPR n.495/92.

Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11: Vigilanza sul funzionamento del servizio

La vigilanza sul corretto funzionamento del servizio di cui al presente capitolato compete alla Polizia Locale di Ragusa.

In tal senso, il Comune può effettuare in qualunque momento visite nei locali e nei luoghi adibiti all'attività di gestione di cui al presente capitolato.

Il Concessionario è preventivamente invitato a partecipare, mediante il proprio responsabile designato, a tutte le verifiche di cui sopra, fornendo le informazioni e la documentazione utile ai controlli.

Il Comune si riserva di effettuare, a proprie spese, indagini conoscitive allo scopo di verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Art. 12: Infortuni e danni.

Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte del Comune.

Art. 13: Penalità.

Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri una delle violazioni al Capitolato di seguito elencate potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

euro 50,00 in caso di effettuazione dei servizi in oggetto da parte del personale dipendente del Concessionario senza cartellino identificativo;

euro 50,00 in caso di mancata comunicazione all'Amministrazione dei nominativi del personale dipendente del Concessionario, all'atto di avvio del servizio

euro 100,00 in caso d'inosservanza dell'obbligo di tenere ben visibile le tariffe in vigore sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività e nel luogo di custodia;

euro 100,00 in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento previsti all'articolo 16 del Capitolato, fatto salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;

euro 200,00 in caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;

euro 200,00 in caso di omesso rilascio della ricevuta del pagamento;

euro 300,00 in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite nel presente documento;



Le penali, di cui ai commi precedenti possono trovare applicazione in concorso tra loro.

Alla prima infrazione l'Amministrazione procede alla sola contestazione formale della stessa, assegnando un termine di 15 giorni per il corretto adempimento.

Dalla seconda infrazione commessa, prima dell'irrogazione della penale, l'Amministrazione contesterà per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della circostanza che vi ha dato luogo, assegnando, altresì, un termine per il corretto adempimento.

Il Concessionario, entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.

Qualora i predetti scritti difesivi non pervengano nel termine sopra indicato, ovvero l'Amministrazione ritenga infondate le giustificazioni presentate, provvederà all'applicazione delle penalità previste.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva.

In caso di inadempienza contrattuale, infatti, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.

Qualora l'Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.

L'applicazione della penale non solleva il concessionario dalle responsabilità penali e civili che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

Art. 14: Personale.

Nell'espletamento dei servizi dovrà essere impiegato personale adeguato, in possesso della professionalità richiesta dalla natura delle prestazioni, che tenga una condotta corretta e irreprensibile; il personale dovrà utilizzare abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni e dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento.

Il Concessionario comunica all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, le generalità del personale che intende impiegare.

L'amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inidoneo all'espletamento del servizio. In tal caso il Concessionario dovrà provvedervi immediatamente.

Il Concessionario dovrà applicare al proprio personale dipendente il CCNL di riferimento; dovranno essere rispettati tutti gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzioni infortuni.

Il Comune di Ragusa resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere.

Art. 15: Cessione del contratto e sub concessione.

E' fatto espresso divieto al Concessionario di cedere il servizio disciplinato dal presente capitolato, pena la nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116, c. 1., del D. Lgs. 163/06.

La sub-concessione non è ammessa.

Art. 16: Spese contrattuali e registrazione.

Ogni spesa relativa l'atto di concessione, nessuna esclusa, è a carico del Concessionario.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio oggetto del presente capitolato é soggetto alla registrazione in misura fissa.

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.

Il Concessionario decade dall'aggiudicazione della Concessione nel caso in cui, senza giustificati motivi, non ottemperi a:

- l'obbligo di costituire la cauzione definitiva con le modalità e nei tempi indicati
- alla sottoscrizione della Concessione nel termine indicato dall'ufficio contratti del Comune di Ragusa;
- al pagamento di tutte le spese contrattuali.

Art. 17: Responsabile del Servizio.

Il Concessionario dovrà indicare nominativamente, nell'ambito della propria struttura, un proprio "Responsabile del Servizio" che risponderà al Comando del controllo e del coordinamento di tutto il progetto per tutte le attività contrattualmente previste: di questi dovrà fornire il recapito telefonico di rete fissa, di rete mobile, l'indirizzo di posta elettronica.

Il Responsabile del Servizio della Ditta sarà il referente del Comando e provvederà, anche con incontri programmati e cadenzati, alle verifiche di cui al presente provvedimento.

Art. 18: Controlli.

Su richiesta scritta del Comando di Polizia Locale, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria del servizio dovrà produrre:

- copia conforme delle carte di circolazione dei mezzi offerti per l'esecuzione del servizio;
- planimetria in scala 1:100 della depositaria ed idonea documentazione probatoria attestante l'effettiva disponibilità della depositaria ed il possesso da parte di detta struttura di tutte le caratteristiche tecniche richieste dall'art. 5 del presente Capitolato;
- il possesso del titolo autorizzativo di cui all'articolo 354 del Regolamento;
- idonea documentazione comprovante la disponibilità di una sede operativa nel Comune di Monza come richiesto dal presente Capitolato.

Art. 19: Responsabilità e coperture assicurative

E' a carico del concessionario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio della gestione. Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. Il concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati.

Il concessionario deve:

a) ai sensi dell'art. 354, c. 1, lettera g) del Regolamento d'Esecuzione e dell'art. 4 del D.M. n. 401/98, dotare ogni veicolo adibito al servizio di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose prevista dall'art. 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettere A) e B) [veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t], e non inferiore a € 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettera C) [veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t] del medesimo D.M.. Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori.

b) stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di Responsabilità Civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia dei veicoli. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni) e l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'assunzione del contratto. Non è ammissibile una polizza con un massimale inferiore.

L'amministrazione comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Pertanto, il concessionario solleva il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Copia delle polizze dovranno essere fatte pervenire, prima dell'inizio del servizio e su richiesta dell'Amministrazione, al Comando della Polizia Locale.

Art. 20: Cauzione definitiva.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, il Concessionario è tenuto a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113, c.1) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale.



La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l'Appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione sarà svincolata su richiesta del concessionario.

La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato.

Art. 21: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con l'Amministrazione Comunale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., il concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare.

Il concessionario si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i intervenuta/e in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 e s.m.i., il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) così come disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/10 e s.m.i.

Art. 22: Norme in materia di sicurezza.

E' fatto obbligo al Concessionario di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Salute e Sicurezza dei lavoratori". Il Concessionario, pertanto, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono, inoltre, a suo totale carico gli obblighi e gli oneri derivanti dalla normativa in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Il Concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

Non è stato predisposto il DUVRI in quanto, nelle attività oggetto di concessione, non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero poiché non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico del Concessionario all'attuazione delle misure a garantire la sicurezza sul lavoro.

Art. 23: Riservatezza, privacy e protezione dei dati personali



L'Amministrazione Comunale e il Concessionario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., dichiarano già fin d'ora:

- 1) di rispettare le disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali ed in particolare le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.;
- 2) di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- 3) di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della servizio;
- 4) di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio, saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura e per i successivi adempimenti contrattuali.

Il Concessionario viene nominato "Responsabile del trattamento dei dati personali", secondo quanto previsto dagli art. 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., per il trattamento di dati personali trattati nell'ambito dell'incarico conferito e per tutto il periodo di validità della concessione oggetto del presente Capitolato.

A tal proposito il/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali e i loro incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di validità del servizio sopra descritto.

Il nominativo del/i Responsabile/i del trattamento dei dati personali o loro incaricati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del Decreto Legislativo 196/2003, saranno comunicati al Comando di Polizia Locale.

I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione.

I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e cartaceo.

In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra.

Dei dati personali potranno venire a conoscenza il/i Responsabile/i del Concessionario e loro incaricati e potranno essere comunicati, dagli incaricati del trattamento e per le dette finalità, a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e assicurativi, agenti di commercio ed in genere a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel Capitolato.

Art. 24: Risoluzione del contratto e recesso

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa a essa non imputabile;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresе;
- e) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
- f) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali;
- g) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D. Lgs. n.163/2006, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente;
- h) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunica all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
- i) qualora, in seguito all'affidamento, intervenissero parametri Consip migliorativi a quelli offerti dall'aggiudicatario;



j) sopravvenire di una delle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dalla relativa stipulazione dei contratti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

l) Il Comune potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, il concessionario avrà il diritto di percepire esclusivamente i costi per le prestazioni già eseguite fino alla data della comunicazione di recesso e avrà l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione concedente la percentuale offerta in sede di gara fino alla data di comunicazione di recesso, rinunciando, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Art. 25: Esecuzione del servizio in danno del concessionario

Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal precedente articolo, qualora il concessionario ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui alla presente concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al concessionario, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, sulla cauzione definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 26: Trattamento dati acquisiti in sede di offerta

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisiti in sede di offerta sono utilizzati dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che i dati saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Ragusa e il responsabile è il responsabile del procedimento.

Art. 27: Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 241/1990, la responsabilità del presente procedimento è affidata al Responsabile del Servizio 1° del Settore Polizia Locale: dott.ssa Lucenti.

Art. 28: Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla esecuzione del contratto di concessione in questione il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Ragusa.

Art. 29: Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale di concessione si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e relativo Reg.).

Il dirigente – comandante P.L.
IL COMANDANTE
Dott. Giuseppe Puglisi

